

**Legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 (BUR n. 105/2021) –
Testo storico**

**RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO
FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON
LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1**

**Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano
faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5
gennaio 2007, n. 1.**

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 31 gennaio 2022.

2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2 - Norma di abrogazione.

1. La legge regionale 4 dicembre 2020, n. 38 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.